

Tribunale sez. I - Cuneo, 01/07/2022, n. 663

TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE PRIMA CIVILE

nella persona del:

Dott. CIAMPA Giusy

- Giudice -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto all'art. 132 c.p.c., n. 4, così come inciso dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 17.

Premessa:

Con atto di citazione notificato in data 15.3.2016, la Idrocentro S.p.A. e C.A. (in qualità di legale rappresentante della Idrocentro nonché, in proprio, quale fideiussore) hanno convenuto in giudizio la Bene Banca Credito Cooperativo Di Bene Vagienna, Società Cooperativa (d'ora in avanti, Banca) per ottenere la condanna della stessa alla ripetizione dell'indebito con riferimento al saldo del contratto di conto corrente n. (OMISSIS) (intrattenuto con la convenuta dal [redacted] a per incorporazione nella attrice Idrocentro s.p.a.), estinto in data 30.11.2013, nonché l'accertamento negativo del saldo di cui al conto corrente n. 11/01/50303, tutt'ora in essere tra parte attrice e parte convenuta (con saldo negativo, alla data dell'atto di citazione, pari ad Euro 829.536,91).

In particolare, parte attrice ha allegato che, per tutto il corso di tali rapporti, la Banca convenuta ha applicato interessi e competenze non dovute in quanto confliggenti con espressi divieti di legge in materia di capitalizzazione degli interessi, usura oggettiva e soggettiva, commissione massimo scoperto e spese. A suffragio della propria tesi ha allegato due perizie di parte: la prima contenente il ricalcolo delle somme non dovute e la seconda contenente analisi economico-finanziaria sullo stato di difficoltà dell'azienda, finalizzata alla prova della usura soggettiva.

Sulla scorta di tali premesse, gli attori hanno chiesto: in via preliminare, ordinare alla Banca convenuta la rettifica delle eventuali segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia sotto la voce "rapporto contestato"; nel merito, previa determinazione delle somme indebitamente percepite, la condanna della Banca alla restituzione dell'indebitato con riferimento al conto estinto nonché l'accertamento del saldo relativo al conto ancora in essere, con vittoria delle spese di lite.

La Banca convenuta si è costituita contestando la domanda attorea ed eccependo:

- in via preliminare:

- la carenza di legittimazione attiva di C.A. in proprio, non essendo stato documentato il relativo impegno fideiussorio;

- la nullità della domanda con riferimento all'applicazione di tassi ultralegali variati in peius rispetto a quelli pattuiti, in quanto genericamente avanzata solo nelle conclusioni dell'atto di citazione;

- l'improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria; l'irrelevanza probatoria delle perizie prodotte e l'inattendibilità delle stesse in quanto fondate su presupposti di fatto e di diritto erronei e senza alcun riscontro documentale (non essendo stati prodotti i contratti di conto corrente e gli affidamenti in relazione ai quali sarebbero scaturite le indebite annotazioni);

- l'inammissibilità del richiesto ordine di esibizione e della CTU contabile, in ragione dell'onere probatorio gravante su parte attrice;

- nel merito:

- la prescrizione di tutte le annotazioni in conto antecedenti i 10 anni dall'ultimo atto di messa in mora, stante l'assenza di prova dell'esistenza di affidamenti;

- l'infondatezza delle doglianze concernenti l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, concernendo la domanda periodi successivi alla delibera CICR del 9.2.2000, recepita dalla Banca;
- l'infondatezza delle doglianze in tema di usura oggettiva e soggettiva non essendo stato mai superato il tasso soglia antiusura (calcolato secondo le Istruzioni della Banca d'Italia) e non essendo fornita alcuna prova in ordine allo stato di bisogno di parte attrice ed al conseguente approfittamento da parte della convenuta;
- l'avvenuta legittima applicazione della c.m.s.;
- quanto alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, lo spontaneo ottemperamento all'obbligo di menzione della contestazione.

Sulla scorta di tali deduzioni ha chiesto il rigetto di ogni avversa domanda, con vittoria di spese.

Alla prima udienza di comparizione, il Gl. ha assegnato alle parti termine per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, rinviando all'udienza del 26.1.2017 ove, dato atto del fallimento del relativo tentativo, ha poi rinviato per l'ammissione dei mezzi istruttori concedendo alle parti i termini ex art. 183 c.p.c., comma 6.

Disposta CTU volta alla corretta ricostruzione dei rapporti di conto corrente, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza figurata del 4.12.2020, la scrivente (subentrata nella titolarità del fascicolo a far data dal 18.11.2020), sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.

Con ordinanza del 18.6.2021 la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di svolgere un supplemento di perizia tecnica volta a ricostruire l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti partendo dal primo estratto conto utile prodotto da parte attrice relativamente al rapporto di conto corrente n. (OMISSIS) (rispetto al quale in perizia il CTU aveva evidenziato la mancanza dell'intera documentazione relativa al 2009) ed espungendo il ricalcolo ex art. 118 TUB. Legittimazione ad agire di C.A..

In via preliminare dev'essere affrontata l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di C.A., formulata dalla Banca convenuta.

Tale eccezione non si reputa condivisibile.

Giova premettere che la legittimazione ad agire rappresenta una "condizione dell'azione" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole. Diversamente, la titolarità sostanziale del rapporto dedotto in causa attiene al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza.

Sul punto, la giurisprudenza è oramai costante nel ritenere che, laddove la questione investa non già la "titolarità affermata" ma la "titolarità effettiva" del diritto sostanziale si è in presenza di questione di merito afferente ad un elemento costitutivo della domanda che richiede, laddove l'attore non abbia fornito la relativa prova, non già una pronuncia di inammissibilità ma il "rigetto" della domanda (in tal senso, Cass. Sez. Un., sent. n. 2951, 16.2.2016).

Nel caso di specie, quindi, la legittimazione attiva di C.A. risulta dalla affermata qualità, oltre che di legale rappresentante della Idrocentro (circostanza comprovata per tabulas: v. pag. 4 all. 1 produzione di parte attrice nonché procura in atti), di fideiussore in relazione ai rapporti bancari per cui è causa.

In particolare, l'esistenza di una fideiussione concessa personalmente in favore della società attrice - mai specificamente contestata dalla Banca (che si è limitata a sottolineare la mancata documentazione dell'impegno fideiussorio) - emerge sia dalle concessioni di affidamento prodotte dall'istituto di credito ai doc. 5 e 6 allegati alla comparsa di costituzione (ove, sotto la voce "Garanzie" si legge "Fideiussione personale di C.A.") sia dalla lettera prodotta dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni (di riscontro alla richiesta ex art. 119 TUB formulata da parte attrice prima dell'instaurazione del giudizio: v. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione) ove, tra la documentazione indicata come trasmessa, è ricompresa espressamente "fideiussione rilasciata dal signor C.A. in data 30.10.1998".

Tali circostanze dimostrano, ex se, l'interesse ad agire in proprio di C.A..

Onere della prova.

In assenza di ulteriori questioni preliminari di rito, quale impostazione della metodologia di valutazione delle risultanze istruttorie merita di essere puntualizzato il riparto dell'onere probatorio in caso di azione del correntista.

Com'è noto, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito (azione inammissibile per i rapporti di conto corrente ancora in corso) o per l'accertamento negativo del saldo del rapporto negoziale è tenuto, ex art. 2697 c.c., a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, in quanto fatto negativo che assume in specie carattere costitutivo (così Cass. civ., sez. 1^a, sent. n. 9201/2015).

Pertanto l'attore ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto evidenziando le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (Cass. civ., ordinanza n. 24948/2017), onere che va assolto mediante la tempestiva produzione in giudizio del contratto di conto corrente e degli eventuali altri contratti connessi (quali l'apertura di credito), oltre che della serie integrale degli estratti conto, dovendo altrimenti il calcolo del saldo partire dal primo estratto utile prodotto. Sotto tale ultimo aspetto è stato precisato che, in caso di incompletezza solo parziale della documentazione in parola, il giudice di merito può svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto corrente in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio, anche se incompleti, mediante un procedimento matematico di rielaborazione dei dati presenti nelle scritture contabili depositate, purché tale incompletezza non alteri significativamente i risultati contabili dell'esame tecnico (cfr.: Cass. civ., sez. 6^a, 01/06/2018, n. 14074).

E' pur vero che il descritto onere probatorio può subire "temperamenti" allorché la parte attrice si sia adoperata per ottenere la documentazione, contrattuale e contabile, da parte della Banca, inoltrando a quest'ultima una richiesta ex art. 119 T.U.B., trovando di contro l'istituto di credito inerte nell'evasione dell'istanza.

Con la nota la pronuncia dell'11.5.2017, infatti, la Corte di Cassazione sez. L. 11 maggio 2017, n. 11544 ha chiarito che il diritto sostanziale del cliente previsto dall'art. 119, comma 4 TUB ben può essere esercitato anche in corso di causa e anche nei modi previsti dall'art. 210 c.p.c., sia pure nei termini per le deduzioni istruttorie ex art. 183 c.p.c., comma 6, enunciando il seguente principio di diritto: "Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo" (in motivazione: "Il tutto, in ogni caso, nell'immanente limite di utilità, per il caso di esercizio in via giudiziale della facoltà di cui all'art. 119, che la richiesta si mantenga entro i confini della fase istruttoria del processo cui accede").

Per poter ritenere assolto il suddetto onere probatorio, quindi, non vi è dubbio che la richiesta ex art. 119 TUB formulata in corso di giudizio debba essere tempestiva rispetto al maturare delle preclusioni processuali (cfr., da ultimo, Cass. 13 settembre 2021, n. 24641).

Nel caso di specie, l'onere probatorio di parte attrice non può dirsi assolto posto che l'istanza ex art. 210 c.p.c. non appare tempestivamente formulata nei termini processuali per le deduzioni istruttorie.

Infatti, nell'atto di citazione la società attrice si è limitata a riservarsi la formulazione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. "in caso di negativo riscontro dell'istanza ex art. 119 TUB formulata dalla società attrice e così prodotta (cfr. doc. 5), della documentazione bancaria ivi

richiesta che sarà dettagliatamente indicata in sede di memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2)" (v. pag. 72 atto di citazione).

Nonostante la convenuta, in sede di costituzione, avesse già eccepito le lacune deduttive e probatorie inficianti l'azione e sottolineato l'inammissibilità dell'ordine di esibizione "posto che, come detto, l'onere della prova grava su parte attrice e che i documenti dei quali controparte ha richiesto l'esibizione sono pacificamente a sue mani" (v. pag. 10 comparsa di costituzione), né nella prima né nella seconda memoria istruttoria di parte attrice si rinviene la formulazione di specifica istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c..

Anzi, va detto che, in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, n. 1 parte attrice afferma: "L'esponente ha prodotto tutti gli estratti conto ed i conti scalare./La Banca, per suo canto, ha prodotto i contratti" (v. pag. 4), dimostrando così di ritenere soddisfatto il proprio onere probatorio. Tant'è che nella successiva memoria ex art. 183 c.p.c., comma 2 non vi è più alcun riferimento all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., limitandosi la parte ad insistere nella richiesta CTU contabile.

Tale lacuna probatoria inficia l'attendibilità dei risultati della prima perizia svolta in corso di giudizio, avendo il CTU riscontrato l'assenza in atti degli estratti conto relativi a diversi periodi ed addirittura, con riguardo al conto corrente n. (OMISSIS), all'intera annualità 2009.

Talché, come rilevato da questo Giudice nell'ordinanza di remissione in istruttoria del 18.6.2021, il calcolo del saldo del conto corrente n. (OMISSIS) sarebbe dovuto partire - quand'anche utilizzando il sistema dei c.d. saldi di raccordo - dal primo estratto utile prodotto (successivo al 2009).

Nondimeno va dato atto che, successivamente alla remissione della causa in istruttoria, in sede di nuovo conferimento dell'incarico, la Banca convenuta ha spontaneamente offerto la produzione di tutti gli estratti conto relativi all'anno 2009 afferenti al rapporto di conto corrente n. (OMISSIS), che sono quindi stati acquisiti in virtù del principio dispositivo e tenuto conto della peculiare disciplina alla quale, ex art. 198 c.p.c., comma 2, è assoggettata la CTU contabile (v. sul punto, Cass. Sez. Un. 3086/2022).

Sempre al fine di individuare l'oggetto dell'indagine, va precisato che la prima perizia disposta in corso di giudizio non può essere condivisa anche poiché inficiata dalle considerazioni e valutazioni svolte dal Consulente in ordine all'esercizio, da parte della Banca, di ius variandi ed alla conseguente ritenuta applicabilità della disciplina di cui all'art. 118 TUB. Trattasi, infatti, di aspetto estraneo alla causa petendi dell'azione svolta (non avendo parte attrice mai allegato l'esistenza di variazioni unilateralmente disposte dalla banca e prive di giustificato motivo) e, come tale, da ritenersi avulso dall'odierno thema decidendum.

Prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla domanda.

Tanto premesso dev'essere affrontata l'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla Banca convenuta.

Come noto, in tema di prescrizione bancaria, imprescindibile punto di partenza è oramai rappresentato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 24418/2010, con cui la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che, ai fini della corretta individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dal correntista nei confronti della banca, bisogna distinguere tra rimesse ripristinatorie (eseguite cioè in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido) e rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento ovvero oltre l'affidamento concesso): rispetto alle prime la prescrizione inizia a decorrere solo dalla chiusura del rapporto (configurando la singola rimessa ripristinatoria soltanto un atto esecutivo dell'unitario rapporto contrattuale in essere tra le parti); rispetto alle seconde, invece, il dies a quo parte dal singolo pagamento (in quanto la rimessa estingue il debito del cliente verso la banca).

Stante questo approdo, si è posto il consequenziale problema della regola probatoria applicabile laddove, come in specie occorso, la banca formuli eccezione di prescrizione in tal senso.

Al riguardo - a fronte di un iniziale orientamento giurisprudenziale che presumeva la natura ripristinatoria delle rimesse, onerando quindi la banca della prova dell'esistenza di un'apertura di credito e dei singoli versamenti solutori, a partire dai quali l'inerzia del titolare del diritto poteva venire in rilievo (cfr. Cass. 4518/2014 nonché Cass. 20933/2017, Cass. n. 17998 n. 18479 e n. 33320 del 2018) - la Suprema Corte, con una nuova pronuncia a Sezioni Unite (sent. del 13/06/2019, n. 15895), ha aderito all'opposto orientamento, secondo cui "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da una apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie. Ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, il termine "domanda", di cui all'art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 c.c." (nello stesso senso, da ultimo, anche Cassazione civile sez. 1^a, 28/02/2020, n. 5610 secondo cui: "per le aperture di credito in conto corrente, è sufficiente, da parte della banca, eccepire il decorso del tempo e far valere la prescrizione dall'annotazione delle singole rimesse; senza dunque alcun onere di indicare il dies a quo del decorso della prescrizione, di specificare le singole rimesse, né di provare l'inesistenza di un contratto di apertura di credito").

In altri termini, la Suprema Corte ha chiarito che, in conformità alle regole generali vigenti in tema di prescrizione, l'onere di allegazione che grava sull'istituto di credito attiene solo all'inerzia del titolare del diritto, mentre la verifica concreta dell'esistenza di pagamenti solutori attiene al merito dell'eccezione e, dunque, alla verifica sul piano probatorio della sua fondatezza. Per converso, è onere del correntista, ai sensi dell'art. 2697 c.c., provare l'esistenza di un'apertura di credito e, quindi, la natura ripristinatoria della rimessa.

Ebbene, alla luce suddette coordinate ermeneutiche, l'eccezione di prescrizione formulata dalla odierna convenuta (sin dalla comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata) è fondata e va accolta con riguardo al contratto di conto corrente n. (OMISSIS) (estinto in data 30.11.2013), dovendosi quindi espungere dal calcolo del saldo le rimesse solutorie anteriori al decennio dalla proposizione dell'azione.

Infatti, mentre l'istituto di credito ha assolto il proprio onere probatorio, avendo eccepito la prescrizione delle rimesse - allegate come solutorie - annotate su tale conto corrente anteriormente al decennio dalla proposizione dell'azione così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata) sia il dies a quo di decorrenza (15.3.2006), non è invece stata offerta dall'attrice la prova che, fino alla chiusura del rapporto correntizio, lo stesso fosse assistito da affidamento per somma inferiore al valore delle singole rimesse.

Difatti, con riguardo a tale conto corrente il CTU ha riscontrato l'assenza in atti di documentazione contrattuale relativa alla concessione di affidamenti, essendo quella prodotta dalla convenuta sub doc. 5, 6, 7 afferente a rapporti regolati sul conto corrente n. (OMISSIS).

Rispetto a tale ultimo rapporto - ancora in essere - invece, l'eccezione di prescrizione deve ritenersi logicamente incompatibile con l'azione svolta (accertamento negativo dell'effettivo dare-avere).

Giova a tal fine richiamare il principio recentemente espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale (con specifico riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto alla rettifica del conto corrente ai sensi dell'art. 1827 c.c., comma 2) ha chiarito che: "In tema di pagamenti indebiti effettuati dal correntista, non esiste un diritto alla rettifica di un'annotazione di conto corrente autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, l'annullamento, la rescissione ovvero la risoluzione del titolo che è alla base dell'annotazione stessa, essendo quest'ultima null'altro che la rappresentazione contabile di un diritto, sicché, ove venga accertata la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo la relativa azione imprescrittibile ex art. 1422 c.c., la rettifica sul conto può essere chiesta senza limiti di tempo" (cfr. Cassazione civile sez. 1^a, 15/02/2021, n. 3858).

Interessi ultralegali e condizioni illegittime.

Passando al merito delle singole contestazioni mosse ai rapporti dedotti in atti, va detto che del tutto generiche sono le deduzioni in ordine all'applicazione di interessi e condizioni non previamente pattuiti, poiché formulate in via puramente astratta, senza alcuno specifico riferimento ai contratti per cui è causa.

Secondo giurisprudenza costante, infatti, grava sulla parte che sostiene l'illegittimità degli addebiti l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova, in conformità con il disposto di cui all'art. 2697 c.c. (ex multis Cass. civ., n. 10182 del 2007; Cass. civ., n. 21412 del 2006).

D'altronde, eccezion fatta per la c.m.s. relativa al conto corrente n. (OMISSIS) (per la quale v. infra), le altre condizioni economiche risultano espressamente indicate nei contratti di conto corrente in atti (prodotti dalla Banca convenuta sub docc. 3 e 4 allegati alla comparsa).

Anatocismo.

Quanto alla dedotta illegittima capitalizzazione trimestrale, reputa il Tribunale che sotto tale profilo - pur venendo in rilievo rapporti ante-2000 - l'azione non possa dirsi fondata per nessuno dei conti correnti oggetto di domanda.

Com'è noto, facendo seguito a revirement giurisprudenziale (che definitivamente censurò la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi poiché non fondata su di un uso normativo ma solo negoziale), il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, modificando la previsione dell'art. 120 TUB, ha imposto la regola della pari periodicità di capitalizzazione di interessi attivi e passivi (cd. criterio di reciprocità), rimettendo alla delibera del CICR (assunta in data 9.2.2000 ed entrata in vigore il 22.4.2000) la concreta determinazione dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi, prevedendo espressamente che "Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci sino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità ed i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente".

La Corte Costituzionale, tuttavia, con sentenza n. 425/2000 (del 17 ottobre 2000) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3, cit. per contrasto con gli artt. 3,24,76,77,101,102,104 Cost., nella parte in cui stabilisce che le clausole riguardanti la produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) relativa alle modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio

dell'attività bancaria, siano valide ed efficaci fino a tale data e che, dopo di essa, debbono essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente - al disposto della menzionata delibera, con le modalità ed i tempi ivi previsti. Per effetto di tale pronuncia, le clausole anatocistiche restano quindi disciplinate secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore, alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale anziché su una norma consuetudinaria - sono da considerarsi nulle, perché stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. (Cass. 28/3/2002 n. 4490). Tanto premesso, nel caso di specie va tenuto conto del fatto che la Banca convenuta, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, ha dimostrato di essersi prontamente adeguata alla delibera CICR con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2000 (doc. 9), comunicando altresì, per ciascuno dei due conti correnti, l'avvio della pari capitalizzazione trimestrale a mezzo del primo estratto conto successivo (v. doc. 10 e 11).

D'altronde, in sede di prima memoria, la difesa attorea si è limitata a sostenere l'illegittimità dell'anatocismo a partire dal 1.1.2014 (v. pag. 6).

In ogni caso, la doglianza risulta infondata poiché generica alla luce delle lacune deduttive e probatorie inficianti l'azione.

Parte attrice, infatti, come anzidetto, non ha mai contestato la legittimità delle variazioni disposte in corso di rapporto dall'istituto di credito né ha prodotto gli estratti conto antecedenti al secondo trimestre 2000.

In virtù del delineato riparto dell'onere probatorio, siffatte carenze non possono che gravare su parte attrice.

Neppure questo Tribunale ritiene che l'art. 120, comma 2 TUB, a seguito della modifica intervenuta con la L. n. 147 del 2013 (in vigore dal 1.1.2014 al 1.10.2016), possa intendersi quale norma immediatamente precettiva volta ad escludere, in assoluto, qualsivoglia ipotesi di capitalizzazione degli interessi debitori (in tal senso, cfr. Trib. Cuneo, sent. 14.7.17, n. 738; Trib. Pescara, 12.4.16; Trib. Bologna, 25.3.16; Trib. Bologna, 7.12.15; Trib. Torino, 15.8.16; Trib. Siena, 4.8.15; Trib. Parma, 30.7.15; Trib. Parma 26.6.15; Trib. Torino, 16.6.15; Trib. Cosenza, 27.5.15).

Usura oggettiva.

La società attrice ha dedotto - sulla scorta della perizia econometrica di parte - il superamento del tasso soglia usurario nel corso dello svolgimento del rapporto di conto corrente (v. pagg. 40-46 citazione), riservando l'analisi della c.d. usura originaria all'esito dell'ordine di esibizione di cui è fatta riserva in sede di citazione (v. pagg. 63-67 citazione).

Tale aspetto è già sufficiente ai fini dell'infondatezza del motivo di doglianza.

Come definitivamente chiarito dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 24675 del 19 ottobre 2017, infatti: "Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".

Nonostante specificamente enucleato in riferimento ai contratti di mutuo, ritiene questo Tribunale che tale principio di diritto sia applicabile anche ai rapporti di conto corrente, fondandosi su un'interpretazione sistematica dell'art. 644 c.p. e della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, (convertito nella L. 28 febbraio 2001, n. 24), disposizioni che dettano una disciplina dell'usura uniforme e di carattere generale, applicabile a tutte le ipotesi in cui vi sia concessione di credito e prestito di denaro, non distinguendo tra le varie forme di finanziamento utilizzabili dagli Istituti di credito (in tal senso, ex multis, Trib. Venezia, 8 aprile 2020, n. 634, Tribunale Pisa sez. 1^a, 22/01/2020, n. 70 e Tribunale Arezzo, 16/04/2020, n. 277).

Non può quindi attribuirsi rilevanza al dato dell'assenza di superamento del tasso soglia durante il corso del rapporto.

Ne' è possibile ravvisare l'esistenza di un'usura originaria, tenuto conto che il c/c n. (OMISSIS) è stato aperto in data 21.3.1994 (ovvero prima ancora dell'entrata in vigore della L. 108/1996) e che, con riferimento al c/c n. (OMISSIS), parte attrice non ha prodotto l'estratto conto relativo al periodo di apertura (3 trimestre 1998).

Usura soggettiva.

Parte attrice ha, altresì, sostenuto la ricorrenza di una fattispecie di usura soggettiva, allegando - sulla scorta delle ricostruzioni svolte dal proprio CTP - una condizione di difficoltà economica in cui versava la Idrocentro nel periodo 2007-2014.

Tale contestazione è oltremodo generica dato che nulla di specifico è stato dedotto in ordine ricorrenza di un vero e proprio "stato di necessità" né con riguardo alla consapevolezza, da parte dell'istituto di credito convenuto, di tale circostanza.

In ogni caso, considerato che l'eventuale ricorrenza di un'usura soggettiva va valutata con riferimento alla fase genetica del rapporto, le censure svolte risultano a monte infondate,

attenendo alla diversa e successiva fase esecutiva dei rapporti già in essere. Commissione di massimo scoperto.

Quanto alla legittimità della Commissione di Massimo Scoperto addebitata, va premesso che la stessa configura un costo aggiuntivo volto a compensare la banca della messa a disposizione di una certa somma quale disponibilità a fronteggiare situazioni di scoperto o extrafido del cliente.

La sua funzione è quella di remunerare l'intermediario bancario per l'onere di dover sempre essere pronto a fronteggiare l'utilizzo di un fido concordato e, dunque, "una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto" (in tal senso, Cass. Sez. Un. 16303/2018), indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.

Nella prassi dei rapporti bancari, sino all'entrata in vigore della novella di cui alla L. n. 2 del 2009, la commissione di massimo scoperto corrispondeva sostanzialmente a due tipologie: a) pagamento di una somma calcolata in percentuale sull'importo concesso a credito, al netto di quello effettivamente utilizzato; b) pagamento di una somma calcolata sull'ammontare massimo di utilizzo nel periodo di riferimento, variabile a seconda che il punto massimo di utilizzo sia avvenuto "entro il fido accordato" ovvero "extrafido".

In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, a fronte di un'iniziale orientamento giurisprudenziale che riteneva nulle le clausole prevedenti tale commissione per illiceità o assenza di causa (ritenendo la banca già sufficientemente remunerata dagli interessi passivi), si è successivamente imposta come maggioritaria l'opinione secondo cui la c.m.s. - laddove si configuri effettivamente come remunerazione ulteriore dovuta alla banca a fronte dell'impossibilità per quest'ultima di utilizzare diversamente (facendole fruttare) le somme messe a disposizione del cliente - posseda una propria e meritevole ragione giustificativa.

Nonostante alla c.m.s. sia oramai riconosciuta, in questi termini, una propria causa lecita, affinché la stessa possa dirsi valida e', tuttavia, necessario che il relativo importo sia determinato o almeno determinabile al momento della conclusione per iscritto del contratto. E tanto in conformità sia del disposto di cui all'art. 1346 c.c., sia, più nello specifico, dell'art. 117, comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari.

In particolare, affinché la c.m.s. possa ritenersi determinabile devono emergere dalla scheda negoziale sia il tasso della commissione che le modalità di calcolo ovvero la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito.

In mancanza di tali riferimenti, infatti, la relativa clausola è nulla ai sensi dell'art. 1346 c.c., nullità che, com'è noto, è rilevabile d'ufficio dal Giudice.

Ebbene, nel caso di specie, la c.m.s risulta sufficientemente determinata rispetto al contratto di conto corrente n. (OMISSIS) il quale riporta la percentuale "0,125", che - combinata con l'individuazione trimestrale della periodicità di chiusura contabile ("trim.") - appare adeguata a individuare una concreta modalità di calcolo; talché la relativa pattuizione deve ritenersi valida.

Diversamente, relativamente al contratto di conto corrente n. (OMISSIS) la c.m.s. non può ritenersi determinabile, essendo state previste tre differenti percentuali (0,00%, 0,125% e 0,50%), senza indicazione né della decorrenza né della base di calcolo.

Per cui, solo in riferimento a tale aspetto ed a tale specifico rapporto l'azione svolta risulta fondata, dovendosi condannare l'istituto di credito alla ripetizione, ex art. 2033 c.c., di quanto illegittimamente corrisposto dalla società attrice a titolo di commissione di massimo scoperto nel decennio anteriore alla proposizione dell'azione.

Sebbene il CTU abbia espressamente omesso di procedere a tale ricalcolo in sede di nuova perizia (nonostante nel primo elaborato avesse egli stesso evidenziato l'indeterminatezza della c.m.s. prevista nel contratto di apertura del c/c (OMISSIS): v. pag. 9 primo elaborato), dal documento n. 3 allegato alla relazione depositata in data 24.11.2021 è possibile individuare quanto illecitamente corrisposto a titolo di c.m.s. dal 15.3.2006 alla chiusura del rapporto, che risulta pari complessivamente ad Euro 52.006,10.

Segnalazione Centrale Rischi.

Evidentemente generica e', infine, la domanda formulata "in via preliminare" volta alla condanna della la banca convenuta "nel caso in cui la stessa avesse eseguito delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, in riferimento alla società [REDACTED]" alla "rettifica della corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia sotto la voce "rapporto contestato" ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 del 1999 art. 9 Sezione 3^".

In ogni caso, va dato atto che la Banca convenuta ha affermato, sin dalla comparsa, di aver ottemperato all'obbligo di menzione della contestazione.

Conclusioni.

Sulla scorta dei precedenti motivi, la domanda (di accertamento negativo del saldo) svolta in relazione al c/c n. (OMISSIS) risulta totalmente infondata mentre, rispetto al c/c n. (OMISSIS), la domanda (di ripetizione dell'indebitato) va accolta unicamente in relazione al riconosciuto diritto alla ripetizione di quanto illegittimamente addebitato dall'istituto di credito a titolo di c.m.s. nel decennio anteriore alla proposizione della domanda, pari ad Euro 52.006,10.

Su tale importo sono altresì dovuti unicamente gli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data di proposizione della domanda giudiziale (15.3.2016: notifica dell'atto di citazione), fino all'effettiva corresponsione.

E' ciò in ragione del disposto di cui all'art. 2033 c.c., secondo cui chi ha eseguito un pagamento non dovuto, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre ai frutti ed agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in malafede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 25 giugno 2009, n. 14886).

Per consolidata giurisprudenza, infatti, alla buona fede dell'accipiens trova applicazione la presunzione legale prevista dall'art. 1147 c.c., comma 2 (Cass., civ., sez. 3^a, 6 febbraio 1998, n. 1293, nonché Cass. civ., sez. 3^a, 27 novembre 2001, n. 15033), presunzione che parte attrice non ha vinto.

Spese.

Tenuto conto della "soccombenza reciproca" delle parti e dei contrasti giurisprudenziali che hanno influenzato le sorti della causa (integranti certamente un "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti"), si ritiene sussistano ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c..

In applicazione del medesimo principio, le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- in parziale accoglimento delle domande formulate dagli attori:

1) dichiara la nullità della clausola relativa alla commissione di massimo scoperto di cui al contratto di conto corrente n. (OMISSIS); per l'effetto:

2) condanna la Banca convenuta a pagare a (OMISSIS), titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., la complessiva somma di Euro 52.006,10, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

- rigetta ogni altra domanda proposta dagli attori;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone in via definitiva a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuno, le spese di CTU liquidate in corso di causa.

Così deciso in Cuneo, il 28 giugno 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2022
